

**Impugnazione proposta il 19 gennaio 2015 dai sig.ri Eugen Popp e Stefan M. Zech avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 novembre 2014, causa T-463/12, Eugen Popp e Stefan M. Zech/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

**(Causa C-17/15 P)**

(2015/C 406/13)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrenti:* Eugen Popp e Stefan M. Zech (rappresentanti: A. Kockläuner e O. Nilgen, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Müller-Boré & Partner Patentanwälte

Con ordinanza del 26 ottobre 2015 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto l'impugnazione e ha disposto che le ricorrenti devono sopportare le proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 23 luglio 2015 da Vichy Catalán, S.A. avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-302/15, Vichy Catalán/UAMI — Hijos de Rivera (Fuente Estrella)**

**(Causa C-399/15 P)**

(2015/C 406/14)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Vichy Catalán, S.A. (rappresentante: R. Bercovitz Álvarez, abogado)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Hijos de Rivera (Fuente Estrella)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare l'ordinanza impugnata, sostituendola con una decisione che dichiari ricevibile il ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunale nella causa T-302/15;
- condannare alle spese della presente impugnazione qualsiasi parte si costituirà in giudizio per difendere l'ordinanza impugnata.

**Motivi e principali argomenti**

L'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto è illegittima per i seguenti motivi:

1. Violazione dell'articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia (nessuna decadenza quando è provata l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore) sotto un duplice profilo:

- a) l'ordinanza è stata emessa senza concedere alla parte ricorrente il tempo materiale di provare l'esistenza di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore all'origine del ritardo nell'invio della copia cartacea del ricorso, con conseguente diniego di giustizia; e
  - b) nello specifico, sussisteva una situazione di caso fortuito.
2. Erronea interpretazione dell'articolo 43, paragrafo 6, del Regolamento di procedura.
  3. Applicazione retroattiva, ai danni della ricorrente, di nuove disposizioni del Regolamento di procedura entrato in vigore il 1° luglio 2015 a situazioni alle quali avrebbe dovuto essere applicato il Regolamento di procedura anteriore.

---

**Impugnazione proposta il 3 settembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del  
Tribunale (Terza Sezione) del 24 giugno 2015, causa T-527/13, Italia/Commissione**

(Causa C-467/15 P)

(2015/C 406/15)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e P. Němečková, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Repubblica italiana

#### **Conclusioni**

La Commissione delle Comunità europee si pregia di concludere che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 giugno 2015, notificata alla Commissione lo stesso giorno, nella causa T-527/13, Repubblica italiana contro Commissione;
- respingere il ricorso presentato in primo grado e condannare la Repubblica italiana alle spese dei due gradi di giudizio.

#### **Motivi e principali argomenti**

- 1) Il Tribunale ha effettuato un'illegittima reinterpretazione e riqualificazione del secondo motivo presentato in primo grado. Così facendo, ha violato il principio dispositivo e il divieto di sollevare d'ufficio un motivo attinente alla legalità sostanziale della decisione che la ricorrente non aveva tempestivamente sollevato nel ricorso.
- 2) Il Tribunale ha violato l'art. 108 TFUE e l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 <sup>(1)</sup>, in relazione alle nozioni di aiuto nuovo e di aiuto esistente. In particolare, ha ritenuto a torto che un aiuto potesse considerarsi esistente nonostante la violazione di una condizione imposta dalla decisione che lo dichiarava compatibile. Ha così ignorato la consolidata giurisprudenza secondo cui la semplice violazione di tali condizioni determina l'esistenza di un aiuto nuovo e, in mancanza di fatti nuovi suscettibili di una diversa valutazione, giustifica una nuova decisione di incompatibilità.